



**CAPITOLATO SPECIALE**

**ART. 1 OGGETTO E IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO**

La fornitura è costituita da un unico lotto ed ha ad oggetto i prodotti nei quantitativi di seguito elencati:

<b>Oggetto del lotto</b>	<b>Fabbisogno per 18 mesi</b>
Set tripak monopaziente siringhe da 65 e 115 cc per iniettore Solaris EP-SSQK 65/115VS - cod. 86594218	2.600 pezzi
Tubo connettore spiruline monouso sss-spd-250 0x nuovo Stellant multipatient set sds mp2 - cod. 88616316	15.800 pezzi
Set tripak monopaziente siringhe da 65 e 115 cc per iniettore Solaris EP-SSQK 65/115VS - cod. 87622460	2.500 pezzi
Siringa da 150 ml per Mark & Arterion 700 syr - cod. 87622509	25 pezzi
Tubo connettore a bassa pressione con tubicino anti-sgocciolamento ref sss-lp-60 cod. 87622975 152.4 cm	400 pezzi
Salient siringa 190 ml + quick fill tube zy6362 per iniettore Salient s e d zy6362 - cod. 84710261	600 pezzi
Tubo sss lp60 60729024 connettore 160 cm cesma bassa pressione con tubicino	20 pezzi
Tubo connettore a bassa pressione con tubicino anti-sgocciolamento ref sss-lp-60 cod. 86645564 152.4 cm	50 pezzi
Siringa da 150 ml per Mark & Arterion 700 syr - cod. 86617439	25 pezzi
Set di trasferimento multipaziente sds mp2- mpds (12 ore) 2 sir +2 set + 1 connett. + 1 etich - cod. 86883287	1.000 pezzi

I prodotti offerti, oltre ai requisiti indicati in oggetto della fornitura e caratteristiche tecniche, dovranno possedere tutte le caratteristiche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.



Con l'accettazione del presente capitolato, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a fornire tali prodotti ed i servizi connessi, nel rispetto delle modalità e dei termini meglio precisati nei successivi articoli, nella misura richiesta dall'Azienda Sanitaria sino alla concorrenza del quantitativo massimo contrattuale.

Le previsioni dei quantitativi di fornitura si devono intendere indicative e possono subire variazioni in diminuzione senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Le previsioni cioè non vincolano in alcun modo l'Istituto Oncologico Veneto all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì danno origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione gli Ordinativi di Fornitura trasmessi durante il periodo di validità del contratto. L'obbligo sussiste fino alla concorrenza della quantità massima stabilita, ai prezzi e dalle condizioni, modalità e termini contenuti nella presente convenzione, nell'offerta e negli atti di gara.

L'Istituto si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del rapporto commerciale sia esaurito il quantitativo massimo contrattuale, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale quantitativo di un quinto ed il fornitore sarà obbligato ad aderire a suddetta richiesta.

Qualora per ragioni commerciali nel corso del periodo di validità contrattuale la ditta aggiudicataria non si trovi più ad essere titolare della eventuale esclusiva commerciale, anche solo di distribuzione o rivendita, del bene a suo tempo offerto, la medesima sarà tenuta a comunicare all'Istituto l'avvenuta variazione unitamente ad indicazione della ditta subentrata in grado di offrire il medesimo prodotto. La ditta potrà subentrare nella fornitura solo a condizione del possesso dei requisiti utili per la sostenibilità dell'appalto pubblico, nonché dell'accettazione di tutte le clausole contenute nel presente disciplinare e della conferma, o miglioria, del prezzo unitario già praticato. L'indisponibilità a praticare le sopra riportate condizioni potrà comportare la risoluzione del contratto e, ove possibile, lo scorrimento della relativa graduatoria di merito.

Il valore complessivo stimato dell'appalto, è pari a complessivi € 190.000,00 al netto dell'IVA.



## **ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente appalto avrà la durata di 18 mesi a decorrere dalla data indicata nel contratto, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. 13 e 14 in relazione alla risoluzione e recesso.

## **ART. 3 REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60, D. Lgs.36/2023 e dell'Allegato II-bis al Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, dell'importo del contratto, risultante dal provvedimento di aggiudicazione, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione e solo per la parte eccedente il 5%, applicata alle prestazioni ancora da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione si utilizzeranno gli indici individuati all'Allegato II-bis per il CPV indicato in apertura alla presente. La variazione è calcolata annualmente come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. Quando si verificano le condizioni di cui sopra, la stazione appaltante comunica tramite pec all'appaltatore i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni da eseguire.

Si applicano altresì le disposizioni di cui agli artt. 9 "Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale".

## **ART. 4 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

È applicata tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023.

## **ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA**

Prima della stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva, in favore d'Istituto Oncologico Veneto, di importo pari al 5% del valore del rapporto contrattuale (al netto di IVA e ulteriori oneri fiscali), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del rapporto. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva verrà trattenuta dall'Istituto.



La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda contraente, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 18 rubricato "Penalità", avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di quest'ultimo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Azienda contraente per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda Sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, il contratto.

#### **ART. 6 MODALITÀ' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

Il materiale oggetto del presente contratto verrà consegnato, a cura e spese della Ditta Affidataria, presso il magazzino IOV sito in Via A. Volta 25, 35030 Veggiano (PD) **entro la data indicata nell'ordine e comunque non oltre 10 giorni dall'emissione dell'ordine.**

La merce dovrà essere accompagnata da una distinta con esplicito riferimento all'ordine ricevuto, con esatta indicazione dei tipi e delle quantità dei prodotti che verranno controllati da un incaricato.

In deroga all'articolo 1510, 2 comma del C.C. la consegna s'intende eseguita a rischio del fornitore e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco).

**Per tutta la durata contrattuale e in relazione alle specifiche esigenze degli utilizzatori, la consegna del materiale potrà essere richiesta in via unitaria o frazionata, tramite uno o più ordinativi di fornitura.**

Gli ordinativi potranno essere unici o frazionati, in considerazione delle esigenze del reparto richiedente. Le consegne dovranno essere effettuate con le modalità e agli indirizzi che verranno precisati nel/i relativo/i ordinativo/i di fornitura.



In caso di ordine urgente, trasmesso comunque dalla scrivente U.O.C., con specifica indicazione del carattere di urgenza, l'evasione dello stesso deve essere immediata entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche. Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei prodotti oggetto del presente contratto. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di ordine urgente, trasmesso comunque dalla scrivente U.O.C., con specifica indicazione del carattere di urgenza, l'evasione dello stesso deve essere immediata entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.

#### **ART. 7 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del progetto, che si avvale del direttore dell'esecuzione del (D.E.C.), che verrà nominato ai sensi dell'articolo 114 D. Lgs. 36/2023 con la Delibera di aggiudicazione o con atto successivo e separato della presente fornitura.

#### **ART. 8 VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Al momento della consegna dei prodotti, un addetto al ricevimento della consegna della merce provvede ad una prima verifica della stessa, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche della presente richiesta di preventivo possa essere accertata a vista.

L'accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le Unità Operative.



L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare l'inidoneità del prodotto aggiudicato, con provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 1520 del Codice Civile.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto può procedere in ogni momento, durante l'esecuzione del contratto, ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica presentata dal fornitore. Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell'Impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inidonei entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

#### **ART. 9 RITIRO E SOSTITUZIONE**

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro entro 30 giorni.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale di questo Istituto, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

#### **ART. 10 INADEMPIENZE E PENALITA'**

In caso di mancata rispondenza dei prodotti consegnati, a quanto previsto in sede di offerta, l'Istituto provvederà a contestare l'inadempimento al fornitore assegnando un termine, non inferiore a dieci giorni, per sostituire quanto consegnato con prodotti conformi alla qualità e quantità richiesta.

Qualora il fornitore non provveda ad adempiere entro tale termine, l'Istituto potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute, nonché una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille ovvero commisurata all'ammontare netto contrattuale, per un periodo massimo di 30 giorni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale nei seguenti casi:

- non esegue in tutto o in parte la consegna entro i termini stabiliti;
- non effettua o effettua con ritardo, la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti nel confezionamento.



La medesima penale potrà essere applicata anche qualora la ditta non consegni i prodotti richiesti nei termini stabiliti **(entro la data indicata nell'ordine e comunque non oltre 10 giorni dall'emissione dell'ordine).**

Le penali sono applicate previa contestazione scritta al fornitore, il quale potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile dell'Istituto, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempienza.

Il Fornitore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 giorni dalla comunicazione.

Qualora l'ammontare delle penali superi il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale, il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno nei confronti del fornitore.

#### **ART. 11 GARANZIA**

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo.

#### **ART. 12 OBBLIGHI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti il contratto si risolverà di diritto ai sensi dei commi 8, 9 e 9-bis del citato art. 3.

#### **ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, dal codice civile e dal Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto e approvato con DGR n. 721 del 08/07/2025.

In particolare, in applicazione del citato Protocollo di Legalità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente in violazione di quanto prevedono le seguenti clausole:

Clausola 3 A:





“1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

2. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”

Clausola 8 A:

“1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera/ nell’esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al comma 1.”

Clausola 8 C:

“1. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.





In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

**Clausola 9 B:**

“1. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

**Clausola 10 A:**

“1. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contrattanti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.”

**Clausola 10 B:**

“1. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori (servizi o forniture), a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.”



Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel d.lgs. 36/2023, si applica il codice civile e il protocollo di legalità.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Istituto Oncologico Veneto e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

#### **ART. 14 RECESSO UNILATERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 123 del D. Lgs.36/2023 l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

L'Istituto si riserva inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale/nazionale o di gara aziendale o di sostituzione di qualche apparecchiatura, ricorrendo in questo caso ipotesi di forza maggiore.

In tal caso l'Istituto comunicherà alla Appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima.

#### **ART. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lettera d) del D. Lgs. 36/2023.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.



Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

- sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova; - posta certificata: [protocollo.iov@pecveneto.it](mailto:protocollo.iov@pecveneto.it).

#### **ART. 16 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO**

Qualora la ditta affidataria nel corso del rapporto contrattuale ponga in commercio prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura, che presentino migliori caratteristiche di rendimento o funzionalità, i nuovi prodotti dovranno essere proposti in sostituzione di quelli aggiudicati e alle medesime condizioni economiche, sempre che il prezzo di listino del prodotto aggiornato non sia inferiore a quello del prodotto aggiudicato, nel qual caso verrà operata una proporzionale riduzione di prezzo. L'accettazione della proposta è ad insindacabile giudizio dello IOV sulla base di una valutazione che sarà effettuata dal Direttore dell'esecuzione dallo stesso ente nominato.

In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai prodotti forniti senza preventiva accettazione da parte dello IOV.

#### **ART. 17 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di prodotti o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dello IOV appaltante un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne lo stesso Istituto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, per le violazioni di cui al comma precedente, intentata nei confronti dello IOV, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture erogate.



## **ART. 18 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

La ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione relativamente ai prodotti effettivamente consegnati, a seguito di ricevimento di apposito ordinativo di fornitura.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questo Ente successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura elettronica, che sarà liquidata dall'ufficio competente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

La fattura dovrà riportare il CIG, il numero d'ordine ed i dati di dettaglio della fornitura, così come di seguito specificato:

- ✓ denominazione dell'ente: all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova  
Codice fiscale - P.IVA 04074560287; ✓ codice Identificativo Gara (CIG);
- ✓ codice Univoco Ufficio: UFDKH9;
- ✓ il tipo di dispositivo fornito, con l'indicazione del prezzo unitario e della quantità relativi al dispositivo stesso;
- ✓ il numero di Repertorio DM e CND;
- ✓ l'I.V.A. L'Amministrazione che rientra nel regime di cui all'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 (split payment), provvederà a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dalla ditta; ✓ il totale della fattura.

L'Istituto Oncologico Veneto, a garanzia della puntuale osservanza delle norme contrattuali potrà sospendere, fermo restando l'applicazione di eventuali penalità, i pagamenti alla ditta aggiudicataria, cui siano state contestate delle inadempienze nell'esecuzione del contratto, finché la ditta non abbia provveduto ad adempiere regolarmente (art. 1460 c.c.).